

NR. 4004/2022 Rep.



**TRIBUNALE DI RAGUSA**

n. 1/2022 Reg. l.p.d.

Il Giudice Gilberto Orazio Rapisarda;

letto il ricorso del 14.1.22 presentato da [REDACTED] Cod. Fisc. [REDACTED] e [REDACTED] (Cod. Fisc. [REDACTED]) personalmente e nella qualità di titolari delle omonime ditte individuali (P.Iva [REDACTED]);

vista la documentazione allegata alla predetta proposta ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 della L n. 3/2012;

rilevato che la documentazione versata consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi in ordine alle circostanze di cui all'art. 14 ter, comma 3, L n. 3/2012;

rilevato che l'apertura della procedura non presuppone l'esdebitazione dei debitori poiché la ricorrenza della stessa sarà accertata solo all'esito della liquidazione ai sensi dell'art. 14 *terdecies* comma 2, lett. a e b;

rilevato, infatti, che secondo Tribunale Ravenna, sez. fallimentare, 3/3/2021 qui condivisa l'effetto esdebitativo non consegue automaticamente all'adempimento della procedura (a differenza di quanto previsto per il caso di accordo del debitore non fallibile sovra indebitato e del piano del consumatore), ma discende da un futuro, eventuale ed autonomo procedimento di cui all'art. 14 *terdecies* L. n. 3/2012, in larga misura assimilabile al procedimento di esdebitazione di cui all'art. 142 e ss. L.f. e che in tale sede i creditori non integralmente soddisfatti saranno chiamati ad interloquire;

rilevato, peraltro, che la relazione particolareggiata riguardo all'eventualità della esclusione del ricorso colposo o sproporzionato da parte dei debitori al credito appare piuttosto lacunosa e, peraltro, dovrà essere accuratamente vagliata con molta attenzione la costituzione della società agricola [REDACTED] specie se, come appare *prima facie*, costituita in un momento in cui i debitori versavano in un conclamato stato di sovraindebitamento;

rilevato, sul punto, che secondo Tribunale Verona, 09/05/2018 la verifica della sussistenza del requisito di ammissibilità alla procedura di liquidazione del

1

Firmato Da: RAPISARDA GILBERTO ORAZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: 277b3b45415178653bdfdb95907809c



patrimonio costituito dall'assenza di atti in frode ai creditori va fatta anche d'ufficio dal giudice;

rilevato che questo Giudice ritiene che l'assenza di atti in frode ai creditori non sia requisito di ammissibilità della procedura di liquidazione ma elemento essenziale per ottenere l'esdebitazione fermo restando che il rilievo circa la sussistenza di tale elemento rientra tra i poteri officiosi del giudice;

rilevato che i ricorrenti devono essere autorizzati all'uso dell'immobile in cui abitano sino alla vendita dello stesso;

ritenuto corretto fissare i limiti di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. B sino ad € 1.102,00 mensili per il complessivo nucleo familiare, al netto delle imposte, ritenuto congruo in relazione al numero ed alle caratteristiche della famiglia, salvo modifiche per motivi sopravvenuti;

ritenuto che deve ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter l.3/2012 anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori – come nel caso di specie- il ricavato dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell'anzidetta esecuzione immobiliare (cfr. Trib. Varese, 20.4.2019; Tribunale di Trani, 17.12.2019) salvo la disponenda inibitoria ex art 14 quinquies comma II lett b) L. 3/2012 intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l'ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi) ed il creditore abbia già materialmente ricevuto il pagamento (cfr. Cass. 23993/2012; Cass. n. 3663/98, n. 4078/98) e comunque fatti salvi i diritti degli aggiudicatari ex art. 187 bis d.a. al c.p.c. sempre che nei termini assegnati dal G.E. questi versino il saldo prezzo degli immobili di cui si siano resi aggiudicatari prima dell'apertura della presente liquidazione;

rilevato, quanto alla richiesta di escludere le autovetture in uso che la richiesta può essere solo parzialmente accolta per quanto concerne l'autovettura targata  ed i furgoni targati  e , ma non anche per quanto concerne la vettura  targata  che pertanto il nominando liquidatore dovrà porre in vendita;

rilevato, infatti, che sebbene il valore dell'auto non sia alto, il mantenimento della stessa si appalesa inutile rispetto alle esigenze di spostamento dei debitori stante la presenza di altri mezzi idonei allo scopo, inoltre l'autovettura allo stato è ferma perché necessita di ingenti spese di manutenzione sicché appare assolutamente



antieconomico-mantenerne la proprietà anche al fine di evitare il pagamento di ulteriori costi legati al possesso della stessa (ad esempio bollo auto). Da quanto affermato consegue che il liquidatore dovrà porre in vendita l'autovettura nelle condizioni in cui versa;

rilevato che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere contenuti nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014;

rilevato di provvedere alla nomina del Liquidatore nella persona dell'avv. Elisabetta CILIA fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, la stessa è sin da subito autorizzata a subentrare nella procedura esecutiva pendente n. 81/2018 r.g. es. Trib. Ragusa (motivando l'eventuale scelta difforme);

rilevato che la liquidatrice dovrà attivarsi per fare stimare i beni immobili indicati in atti di cui non viene indicato il relativo valore;

letti gli artt. 14 ter e ss., l. n. 3/2012;

P.Q.M.

Visti gli artt. 14 *quinquies* e ss. L. 3/12;

DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione;

NOMINA quale liquidatore l'avv. Elisabetta CILIA al fine di adempiere quanto prescritto agli artt. 14 *sexies* e ss. nonché per valutare il subentro nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 14 *novies* comma 2;

DISPONE la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, a cura dei proponenti;

DISPONE che della proposta e del presente decreto sia data pubblicità tramite pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

ORDINA a cura del liquidatore la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e mobiliari;

DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione sia divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la



proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

SOSPENDE, pertanto, la procedura esecutiva n. 81/2018 r.g. es. Trib. Ragusa salvo subentro del liquidatore ai sensi dell'art. 14 *novies* comma 2 l. n. 3/2012;

ORDINA la liberazione degli immobili per cui il ricorrente non sia stato autorizzato;

AUTORIZZA l'uso dell'abitazione principale sino alla vendita nonché l'uso delle autovetture  ed i furgoni targati  da ritenersi esclusi dalla procedura tenuto conto del loro esiguo valore e delle esigenze lavorative e di spostamento dei ricorrenti;

DISPONE che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere contenuti nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014;

AUTORIZZA il liquidatore ad aprire un c/c dedicato alla procedura e chiedere agli organi della procedura esecutiva il trasferimento del ricavato degli immobili venduti da destinare al soddisfo dei creditori;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinqies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Si comunichi con urgenza.

17.1.21

Il Giudice delegato  
Gilberto Orazio Rapisarda

